

Le regole dei Certificati Verdi per gli impianti entrati in funzione dopo il 31/12/07

Il Dm Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 ("decreto rinnovabili") ha attuato le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (art. 2, commi 144/154) in materia di Certificati Verdi.

Le nuove regole su durata, Tariffa onnicomprensiva e coefficienti si applicano solo agli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007.

Beneficiari

Hanno diritto ai "nuovi" Certificati Verdi tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (qualificati IAFR), **entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007** (a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento), che producono energia elettrica, ad esclusione della fonte solare. Possono accedere ai Certificati Verdi esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica con potenza nominale media annua **non inferiore a 1 kW**.

Il vincolo della data di entrata in esercizio riguarda: la durata, l'opzione Tariffa onnicomprensiva e i coefficienti per fonte.

Gli impianti entrati in esercizio in date precedenti sono assoggettati alla regolamentazione preesistente, con qualche modifica.

Opzione "Tariffa onnicomprensiva"

(norma valida solo per impianti posteriori al 31.12.07)

Gli impianti delle medesime fonti, se di taglia **non superiore a 1 MW (0,2 MW per l'eolico)** possono scegliere tra il rilascio di Certificati Verdi oppure l'ottenimento della Tariffa onnicomprensiva.

Il diritto di opzione tra i Certificati Verdi e la Tariffa onnicomprensiva è esercitato all'atto della prima richiesta al GSE della qualifica. E' consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema.

Soggetti obbligati e Tariffa onnicomprensiva

Il decreto Rinnovabili specifica che "la produzione energetica degli impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva **non** concorre al rispetto dell'obbligo".

In altre parole, se un soggetto obbligato richiede per un suo IAFR il beneficio della tariffa, l'energia prodotta da quell'impianto non verrà computata in diminuzione dell'obbligo.

Durata del beneficio

(norma valida solo per impianti posteriori al 31.12.07)

I "nuovi" Certificati Verdi sono rilasciati al produttore per un periodo di **15 anni**. L'estensione uniforma il periodo di godimento dei Certificati Verdi a quello della Tariffa onnicomprensiva, prevista anch'essa per 15 anni. Ricordiamo che tale durata era già in vigore per gli impianti a biomasse da filiera agricola, seppure non ancora regolamentate.

Benefici diversificati per fonte: i coefficienti

(norma valida solo per impianti posteriori al 31.12.07)

Una completa novità introdotta dalla Finanziaria 2008 e dal Decreto Rinnovabili è un diverso livello di incentivazione delle differenti fonti rinnovabili, attraverso un coefficiente che ne aumenta o ne riduce il beneficio. Tale specifico coefficiente, attribuito a ciascuna fonte, va moltiplicato per la produzione dell'anno precedente e diviso per 1 megawatt (la taglia del certificato): si stabilisce così il **numero di Certificati Verdi cui si ha diritto**.

Il sistema precedente, attribuendo un identico numero di certificati a tutte le fonti, ha logicamente spinto gli operatori verso le tecnologie più mature e convenienti, in particolare l'eolico, a discapito delle altre. Grazie ai coefficienti, invece, si favoriscono maggiormente le tecnologie più innovative, dunque più costose e meno mature dal punto di vista commerciale.

I coefficienti possono essere aggiornati ogni 3 anni, con decreto del ministro dello Sviluppo economico.

Tabella 2 (art. 2, comma 144, Finanziaria 2008)

Coefficienti per impianti con potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW)

1	Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00
1-bis	Eolica offshore*	1,50*
2	Solare **	**
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo*	1,30*
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta ***	1,80***
7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo ***	1,80* **
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

Prezzo offerto dal GSE e certificati in esubero rispetto agli obblighi (norma valida per tutti i CV circolanti)

La Finanziaria 2008 e il Decreto rinnovabili che ne attua il dettato, hanno variato le modalità di determinazione del prezzo dei Certificati Verdi da parte del GSE e stabilito nuove regole per il ritiro dei certificati in esubero rispetto agli obblighi.

Cumulabilità con altri incentivi

Per gli impianti entrati in esercizio **dopo il 31 dicembre 2008**, i Certificati Verdi **non** sono compatibili, e dunque cumulabili, con altre forme di contributo o incentivazione pubblica locale, regionale, nazionale o europea. Nell'assetto precedente, i certificati erano cumulabili con qualsiasi altro tipo di incentivo pubblico, salvo i contributi del CIP6. Restano invece cumulabili i CV attribuiti alle filiere agricole.

La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno è altresì accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'articolo 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.

Il beneficio economico dei Certificati Verdi si somma, invece, a quello della vendita di energia elettrica alla rete.

Mentre i Certificati Verdi vengono riconosciuti per tutta l'energia prodotta dall'impianto (moltiplicata per il suo coefficiente), il ricavo proveniente dalla vendita corrisponde all'energia effettivamente immessa in rete, al netto degli eventuali autoconsumi.

Per gli impianti ante 31 dicembre 2007, valgono le 'vecchie' regole dei Certificati Verdi

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 2008, che abbiano ottenuto la qualifica IAFR, sono dunque sottoposti alle regole precedenti, ribadite dal Decreto Rinnovabili. E cioè: Quantità: ad ogni MWh/anno prodotto viene associato un Certificato Verde (senza applicazione di coefficienti)